

1) Il punto 4 del disciplinare di gara riporta, in merito all'assegnazione dei punteggi, la frase "i voti intermedi saranno attribuiti sulla base di una proporzione che tenga conto della differenza tra un'offerta e l'altra"; è possibile conoscere la formula precisa per l'assegnazione di tali punteggi?

La formula per l'attribuzione dei punteggi, di cui al punto 4 del disciplinare di gara, si basa sul teorema di Talete che è così enunciato: un fascio di rette parallele, tagliato da 2 trasversali, delimita segmenti tra loro proporzionali.

Per chiarezza si riporta, di seguito, un esempio relativo all'elemento B1.

Si ipotizzi che i ribassi offerti dai concorrenti vadano da un minimo di 10% ad un massimo di 25%.

Ciò significa che tutti i ribassi sono contenuti in un range di 15 punti percentuali e che il concorrente, che abbia offerto il ribasso del 25%, si vede assegnato il voto più alto, ossia 10, ed al concorrente, che abbia offerto il ribasso del 10%, viene assegnato il voto più basso cioè 1.

Il concorrente, che abbia offerto un ribasso del 20%, prenderà un voto compreso tra 1 e 10, che sia proporzionale alla differenza che lo separa dal valore minimo 10% e dal valore massimo 25%.

In termini matematici ciò si esprime con la seguente formula:

$$(20\% - 10\%) : (25\% - 10\%) = X : 10$$

che si sviluppa poi in $10 : 15 = X : 10$

cui consegue che il voto X è $100 : 15 = 6,66$.

2) La lettera n) dell'art.8 dello Schema di Contratto Rettificato, appare in contrasto con la previsione contenuta nella lettera g) dell'art.9 dello stesso contratto. Si chiedono chiarimenti a riguardo.

La lettura sistematica dei disposti oggetto del dubbio interpretativo non determina il contrasto ravvisato in quanto dai medesimi si evince l'obbligo dell'Appaltatore di consegnare, alla scadenza del contratto di appalto, l'intero archivio dei dati acquisiti tramite il sistema informativo al Committente, ma anche la facoltà del Committente stesso, durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, di richiedere all'Appaltatore sia il trasferimento del sistema informativo sia il trasferimento del solo archivio dei dati presso un proprio server interno.

3) Si chiede di conoscere se la formazione del raggruppamento di imprese (RTI) possa essere dichiarato nell'istanza di ammissione alla gara, ma la sua formale costituzione possa avvenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

La risposta a tale quesito discende direttamente dal combinato disposto normativo degli articoli 34, comma 1 lett. d) e 37, comma 8, del D.lgs. 163/06 per cui: possono partecipare alle procedure, volte all'affidamento di contratti pubblici, anche i raggruppamenti temporanei di concorrenti, che sono ammessi a presentare offerta anche se, in tale momento, non siano ancora costituiti, ma a condizione che, prima della presentazione della stessa, abbiano conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza, ad un componente, qualificato mandatario, ad esprimere l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, che debbono essere dettagliatamente indicati nell'istanza di partecipazione (stante il *principio di immodificabilità soggettiva dei concorrenti*, durante tutte le fasi di gara, ed il *principio di contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara*).

4) Si chiede di conoscere se il subappaltatore previsto al punto 6 del Disciplinare di gara debba far parte del RTI.

Ben distinta è la figura del componente del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) da quella del subappaltatore.

L'RTI costituisce una delle forme di cooperazione societaria nel raggiungimento del fine. Si tratta, infatti, di un'aggregazione temporanea ed occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.

Mentre, il subappalto rientra nella categoria del contratto derivato, nozione idonea ad evidenziare la condizione di distinzione e di coesistenza dei contratti.

In particolare il subappaltatore, nella gara in oggetto, come precisato nel punto 6 richiamato, può essere solo ed unicamente il soggetto deputato ad eseguire esclusivamente le prestazioni di recapito di invii postali ordinari e raccomandati. Non può eseguire nessun'altra attività diversa da questa. Ovviamente non può far parte del raggruppamento temporaneo (RTI).

5) Si chiede di conoscere se l'attività di scansione delle relate/cartoline e la stampa delle cartoline AR ex art.140 del c.p.c. possa essere affidata dall'aggiudicatario ad un soggetto terzo successivamente all'aggiudicazione, senza che lo stesso faccia parte del RTI e/o non sia stato dichiarato nell'istanza di ammissione alla gara.

Anche alla luce di quanto detto al punto n. 3 la risposta non può che essere negativa perché l'attività di scansione non può costituire oggetto di subappalto, che comunque dovrebbe essere dichiarato in fase di presentazione della domanda di partecipazione, ma può soltanto essere eseguita direttamente dall'aggiudicatario.

6) I requisiti minimi previsti per essere ammessi alla procedura, prevedono al punto 9 del BANDO DI GARA:

- "che i requisiti di cui ai punti b) c) d) ed e) devono essere posseduti dal consorzio o dal raggruppamento nel suo complesso". In merito si chiede di conoscere se nella fattispecie del RTI si debba intendere sia sufficiente che una singola impresa possieda uno dei requisiti richiesti.

In relazione al requisito di cui alla lettera b) (licenza postale individuale) non è richiesto che tutte le imprese componenti il RTI possiedano il requisito, come invece avviene nel caso di cui alla lettera a);

in relazione ai requisiti di cui alle lettere c), d), e) (volume d'affari complessivo e diversificato in relazione a notifiche e recapiti) è chiaramente esplicitato che, in seno al RTI (a prescindere dalla sua tipologia-orizzontale, verticale o mista), l'impresa mandataria dovrà soddisfare tali requisiti nella misura del 60%, le mandanti per almeno il 10% del complessivo.

7) In riferimento al punto 9) del Bando di Gara (requisiti minimi previsti per l'ammissione alla procedura), formuliamo il seguente quesito:

- nella fattispecie di un RTI sia esso orizzontale, verticale o misto, **ogni singola impresa** partecipante al raggruppamento, deve possedere i requisiti minimi di cui alle lettere c) d) e)?

1° Esempio: Impresa mandante del RTI in possesso del requisito minimo del 10% del volume di affari e del 10% del servizio di recapito, ma non in possesso del requisito relativo alle notifiche. Può far parte del Raggruppamento temporaneo d'impresa?

2° Esempio: Impresa mandataria del RTI in possesso del requisito minimo del 60% del Volume di affari e del 60% del servizio di notificazione, ma non in possesso del requisito relativo al recapito. Può partecipare al RTI.

E' possibile fornire un'unica risposta, in relazione ad entrambi gli esempi posti nel quesito, poiché tutte le imprese facenti parte del RTI debbono possedere tutti i requisiti di cui alle lettere c), d), e) richiesti dal punto 9 del Bando di gara, nella misura del 60% per la mandataria (capogruppo), del 10% per le mandanti. Ne discende che, se la mandataria/mandanti difettano di uno dei requisiti minimi di ammissione richiesti, non potranno partecipare alla gara.

8) Nel caso di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA, ogni impresa partecipante deve specificare nell'All.1- istanza di ammissione - la propria attività che andrà a svolgere in caso di aggiudicazione? Oppure non è necessario?

La specificazione della tipologia di attività, che la singola impresa partecipante al RTI andrà a svolgere in relazione al servizio affidato, non è richiesta. Ciascun partecipante al RTI sarà tenuto ad eseguire le prestazioni, inerenti al servizio affidato con la gara, nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al RTI, così come dispone l'art. 37, comma 13, D.lgs. 163/06.